

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 nelle cause riunite da T-200/07 a T-202/07;
- rinviare la causa al Tribunale;
- condannare l'Ufficio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente addebita al Tribunale di primo grado la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾ per applicazione di criteri giuridici errati nel dichiarare che i marchi di cui è titolare la ricorrente non possono essere registrati.

La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di primo grado la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) o dell'art. 76 del regolamento sul marchio comunitario, ovvero di entrambe le disposizioni per non aver preso nella dovuta considerazione la prassi dell'Ufficio concernente la registrazione di segni composti da cifre o indicanti il contenuto di una pubblicazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 2 febbraio 2010 dall'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009, nelle cause riunite T-425/07 e T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./UAMI (100)

(Causa C-56/10 P)

(2010/C 113/29)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o (rappresentante: D. Rzążewska, agente)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 nelle cause riunite T-425/07 e T-426/07;
- rinviare la causa al Tribunale;
- condannare l'Ufficio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente addebita al Tribunale di primo grado la violazione dell'art. 38, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾ per applicazione di criteri giuridici errati nel dichiarare la fondatezza dell'invito da parte della commissione di ricorso a presentare una dichiarazione di rinuncia a far valere diritti esclusivi sugli elementi numerici 100 e 300.

La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di primo grado la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), per il motivo che ha applicato criteri giuridici errati, dichiarando che gli elementi oggetto dell'invito della commissione di ricorso a presentare una dichiarazione di rinuncia a far valere diritti esclusivi sono descrittivi.

La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di primo grado la violazione degli artt. 7, n. 1, lett. c), 38, n. 2, o 76 del regolamento sul marchio comunitario, ovvero dell'insieme di tali disposizioni, per non aver preso nella dovuta considerazione la prassi dell'Ufficio concernente la registrazione di segni composti da cifre o indicanti il contenuto di una pubblicazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).